3 + 8

N. 595/12 Reg.Sent.

N. 897/10+ 513/12 R.G.

N. 6121/07 R.G.N.R.

SENTENZA

In data 19.10.2012

Depositata in cancelleria oggi 03.12.12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa SORBELLO

Data di irrevocabilità

Addì

Inviato estratto alla Procura per esecuzione

N.

N.

N.

del Campione Penale

il

fatta scheda casellario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale

in composizione monocratica nella persona della
Dott. ssa Eleonora BABUDRI
alla pubblica udienza dell' 19 Ottobre 2012
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 544 3° comma C.P.P.)

nel procedimento a carico di:

1) RICCIARDI EGIDIO, nato il 01.01.1964 a Cosenza, residente a Mestre-Venezia, Piazza 27 Ottobre, n. 63/int. 3.

Libero - contumace

2) CASOTTO ANTONIO, nato il 22.10.1965 a Padova, ivi residente Via S.Venier, n. 279 – domicilio eletto c/o avv. Gavino Spiga con studio in Dolo (VE), Via Vittorio Veneto, n. 17/int. 2-3.

Libero - contumace

3) STEVANATO ROBERTO, nato il 04.09.1966 a Mirano (VE), residente a Salzano (VE), Via Villetta, n. 55/a – domicilio eletto c/o avv. Maurizio Cian con studio in Venezia – Mestre, Via Manin, n. 34/3

Libero - contumace

4) LEVIO LORIS, nato il 06.02.1959 a Cittadella (PD), residente a Grantorto (PD), Via Regina Elena, n. 32 – domicilio dichiarato.

Libero – contumace

PARTE CIVILE costituita all'udienza del 12.11.2010: avv. Massimo Rizzato del Foro di Vicenza, Procuratore Speciale di "LEGAMBIENTE VOLONTARIATO VENETO ONLUS".

Imputati

Per i reati di cui ai fascicoli n. 897/10 e n. 513/12 R.G. Dib.:

A) Reato di cui all'art. 110 c.p. e 256 co. 1 lett. B) D.Lvo 152/2006, perché, in concorso e previo accordo tra loro, Ricciardi Egidio nella veste di Presidente del C.d.A. di Elite Ambiente s.p.a., con sede n Brendola, Casotto Antonio nella veste di Responsabile Tecnico dell'Impianto Elite Ambiente s.p.a., Stevanato Roberto nella veste di Presidente del C.d.A. della ditta Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l. di Salzano (Ve), Levio Loris nella veste di legale rappresentante della Levio Loris s.r.l. di Badia Polesine (Ro), in assenza delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni alla ricezione ed al successivo trattamento da parte della ditta destinataria (la Elite Ambiente s.p.a.), effettuavano attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi (fuochi artificiali di scarto, identificabili con CER 16. 04 02) e ciò facevano attribuendo a detti rifiuti il diverso CER 15 01 10, per il cui trattamento la Elite Ambiente s.p.a. era invece autorizzata. In particolare:

- Stevanato Roberto per conto dello Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l. di Salzano (Ve), nella qualità di "produttrice" dei rifiuti suddetti, li conferiva ad Elite Ambiente s.p.a. per il successivo smaltimento (società, come detto, non abilitata al trattamento di questi specifici rifiuti pericolosi), attribuendo il diverso CER per cui la ditta destinataria risultava autorizzata;
- Levio Loris per conto della ditta Levio Loris s.r.l., nella qualità di ditta "intermediaria" e "trasportatrice" dei rifiuti, effettuava il trasporto dei rifiuti sopra citati dalla sede dello Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l. di Salzano (Ve) alla sede della Elite Ambiente s.p.a. di Brendola (società, come detto, non abilitata al trattamento di questi specifici rifiuti pericolosi), attribuendo il diverso CER per cui la ditta destinataria risultava autorizzata;

Ricciardi Egidio e Casotto Antonio per conto di Elite Ambiente s.p.a. ricevevano i rifiuti sopra indicati, per i quali la Elite Ambiente s.p.a. non risultava autorizzata, attribuendo ad essi diverso CER per il quale la ditta è abilitata.

In Salzano (Ve) – Brendola (Vi), accertato il 28 agosto 2007

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede per gli imputati Ricciardi e Casotto sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; per gli imputati Stevanato e Levio chiede mesi 6 di arresto ed euro 3000 di ammenda.

Il difensore della Parte Civile chiede dichiararsi la penale responsabilità degli imputati i per i reati di cui al capo di imputazione, condanna degli stessi al risarcimento dei danni morali e materiali subiti – deposita nota spese.

L'avv. Cerrutto per imputati Ricciardi e Levio chiede assoluzione per entrambi ex art. 530 perché il fatto non sussiste o comunque perché il fatto non costituisce reato; in subordine per Ricciardi non doversi procedere per prescrizione; per Levio assoluzione perché il trasporto è stato effettuato da "La Rosa"; in ulteriore subordine minimo della pena e concessione attenuanti generiche – pena sospesa, dissequestro del cassone e rigetto integrale di quanto preteso dalla P.C.

L'avv. Filippo Paccagnella in sostituzione dell'avv. Gavino Spiga per l'imputato Casotto chiede sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, comunque in principalità assoluzione perché il fatto non sussiste, dissequestro di quanto sequestrato, nella denegata ipotesi si chiede che venga almeno autorizzato lo spostamento del posto del sequestro.

L'avv. Cian per l'imputato Stevanato chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 23.6.2010 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Vicenza disponeva la citazione di Ricciardi Egidio, Casotto Antonio, Stevanato Roberto e Levio Loris innanzi al Tribunale di Vicenza in ordine al reato di cui al capo di imputazione.

All'udienza dibattimentale 12.11.2010 gli imputati non erano presenti e il Tribunale, verificata la regolarità della notifica e l'assenza di legittimo impedimento a comparire, dichiarava la contumacia per Stevanato e Levio; ritenuta non regolare la notifica dell'avviso ex art. 415bis c.p.p. nei confronti di Ricciardi e Casotto, disponeva lo stralcio delle posizioni di questi ultimi con rinvio degli atti al P.M.; Legambiente Volontariato Veneto si costituiva parte civile nei confronti di Stevanato e Levio; prospettata dal P.M. l'opportunità di rinviare anche il procedimento nei confronti di Stevanato e Levio per consentire la trattazione congiunta con le posizioni stralciate, il Tribunale rinviava all'udienza del 24.6.2011, rinviata al 14.10.2011e poi al 24.2.2011, su richiesta del P.M., per completare adempimenti e notifiche relative alle posizioni stralciate.

L'udienza del 24.2.2012 veniva rinviata al 25.5.2012 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'U.C.P.I. .

All'udienza 25.5.2012 le difese sollevavano eccezioni sulla incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza e sulla costituzione di parte civile e il Tribunale si riservava su tali eccezioni rinviando all'udienza del 15.6.2012.

Nel frattempo con altro decreto di citazione a giudizio emesso in data 9.3.2012 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Vicenza disponeva nuova citazione di Ricciardi Egidio, Casotto Antonio, innanzi al Tribunale di Vicenza in ordine al medesimo reato di cui al capo di imputazione.

All'udienza dibattimentale 25.5.2012, non presenti gli imputati, veniva dichiarata la contumacia di Ricciardi e si disponeva nuova notifica del DCG e verbale di udienza al Casotto, a mezzo PG, considerati il termine imminenti di prescrizione.

All'udienza del 15.6.2012, dichiarata la contumacia anche di Casotto Antonio, costituitasi parte civile Legambiente Volontariato Veneto anche nei confronti dei due imputati Ricciardi e Casotto, il procedimento 513/12 RG veniva riunito al procedimento 897/10 RG per connessione oggettiva.

Nel procedimento principale 897/10 RG, alla medesima udienza 15.6.2012, associatisi i difensori di Ricciardi e Casotto alle eccezioni sulla costituzione di parte civile e sulla incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza già sollevate dalle difese Stevanato e Levio, il Tribunale rigettava entrambe le eccezioni .

Aperto il dibattimento e dato per letto il capo di imputazione su accordo delle parti, ammesse le prove come richieste dalle parti, con riserva all'esito dell'istruttoria sull'istanza di perizia, proposta istanza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p dal difensore di Levio Loris, cui il P.M. si opponeva, rigettata dal Tribunale, si procedeva all'assunzione del teste di PG, il Luogotenente Liborio Fabio

Lagattolla.

All'udienza 28.9.2012 veniva sentito il CT degli imputati Casotto e Ricciardi, ing. Fabrizio Bezzo, e , rigettata l'istanza di perizia tecnica perché ritenuta superflua, il Tribunale rinviava all'udienza 19.10. 2012 per la discussione.

All'odierna udienza P.M. , difensore della parte civile e difensori di tutti gli imputati concludevano come in epigrafe indicato e il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 24.8.2007 i Carabinieri del NOE di Venezia procedevano a sopralluogo presso lo stabilimento pirotecnico della "Friulveneto S.r.l." di Salzano (VE), via Villetta n. 55, a seguito di denuncia inviata dal proprietario dell'immobile locato alla "Friulveneto s.r.l", Dal Corso Giovanni, tramite il proprio legale, ove si segnalavano presunte irregolarità sulla gestione dei rifiuti, costituiti da contenitori adibiti al lancio dei fuochi di artificio.

Gli operanti constatavano la presenza di un container scarrabile, noleggiato dalla ditta "Levio Loris s.r.l.", incaricata dello smaltimento mediante raccolta e trasporto, utilizzato dalla Friulveneto per il deposito dei propri rifiuti costituiti da:

- imballaggi in cartone, risultati schiacciati ed accatastati sul fondo del container, tutti originariamente contenenti i giochi di artificio esplosi , etichettati con la prescritta indicazione di materiale esplosivo, svuotati dal loro originario contenuto, a seguito dell'utilizzo dei predetti giochi;

- giochi pirotecnici costituiti da batterie di tubi in cartone tutti assemblati tra loro , risultati già esplosi, singolarmente estratti dalla scatola di imballaggio o in essa ancora contenuti, oltre a singoli tubi in cartone anch'essi già esplosi.

Gli operanti davano atto che i rifiuti reperiti dentro il container erano in modesta quantità rispetto alla capienza del container ed effettuavano rilevamenti fotografici degli stessi; riferivano altresì che alle ore 10.05, circa mezz'ora prima del loro accesso allo stabilimento della Friulveneto, avevano osservato una operazione di smaltimento di un container pieno, come testato dal relativo formulario di identificazione del rifiuto nr. 13386/2006 datato 23.8.2007, allegato 4.

Gli operanti visionavano varia documentazione da cui risultava che la Friulveneto srl, su indicazione della Levio Loris srl, aveva attribuito ai propri rifiuti il Codice CER 15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericoloseo contaminati da tali sostanze).

La PG riteneva che tale codice fosse consono alla prima delle due tipologie di rifiuti rinvenuti nel container e cioè ai cartoni di imballaggio.

Riteneva invece che la parte originariamente contenuta in tali imballaggi, e cioè i giochi/batterie d'artificio, sebbene esplosi e scevri da eventuali artifizi inesplosi, avrebbero dovuto essere individuati con il Codice CER 16 04 02* (fuochi artificiali di scarto).

Tali circostanze sono così specificamente riportate nel verbale di constatazione sui luoghi e sulle cose redatto dai Carabinieri del NOE

di Venezia 25.8.2007, in atti.

In data 27.8.2007 i Carabinieri del NOE di Venezia procedevano ad altro sopralluogo, come da verbale 28.8.2007 in atti, presso l'impianto di gestione rifiuti della ditta "Elite Ambiente S.p.A.", in Brendola (VI), via Natta n. 13, ditta operante nel campo del recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, e constatavano che tale ditta aveva effettivamente ricevuto alle ore 14.30 del 24.8.2007 il carico di rifiuti prodotti dalla Friulveneto e osservato partire tre giorni prima, costituito da Kg. 4.180 di rifiuti qualificati "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" con codice CER 15 01 10*, come da formulario di identificazione del rifiuto nr. FIR13386/2008 del 23.8.2007.

I militi constatavano che il predetto carico di rifiuti era stato scaricato in cumulo sul fondo del piazzale della ditta e procedevano a rilevamenti fotografici e riferivano la tipologia dei rifiuti, analoga a quella dei rifiuti già esaminati nel container presso la Friulveneto, sopra riportata.

Gli operanti ribadivano che i giochi pirotecnici costititi da batterie di tubi di cartone assemblati tra loro, sebbene esplosi e scevri da eventuali artifizi inesplosi, avrebbero dovuto essere individuati con il Codice CER 16 04 02* (fuochi artificiali di scarto) e poiché la Elite Ambiente S.p.A. non è titolata a ricevere e trattare rifiuti con la codifica CER 16 04 02* , procedevano al sequestro penale di detti rifiuti ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.p., ritenuta la violazione dell'art. 256 D.L.vo 152/2006, verbale di sequestro 27.8. 2007, in atti,

convalidato con decreto 28.8.2007 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza .

Sono acquisiti agli atti anche i due fascicoli dei rilievi fotografici effettati dai Carabinieri del NOE di Venezia in relazione ai rifiuti esaminati sia presso la Friulveneto srl di Salzano (VE), sia presso la Elite Ambiente Spa di Brendola (VI).

In entrambi i fascicoli fotografici nella descrizione delle fotografie relative alle batterie di fuochi pirotecnici si specifica che trattasi di giochi pirotecnici già esplosi.

Il teste di PG, Fabio Lagattolla, ha sostanzialmente confermato queste circostanze e valutazioni.

Il teste ha più volte ribadito che si trattava di fuochi d'artficio utilizzati e ha specificato che gli operanti non hanno proceduto a verificare se erano tutti completamente esplosi, né hanno potuto stabilire con una analisi se nelle canne di cartone, occluse da una parte da un tappo in materiale inerte, assemblate in batterie e originariamente contenenti la polvere pirica, vi fosse ancora o meno presenza di polvere da sparo.

Il teste ha riaffermato che le batterie di canne contenenti la polvere pirica già esplosa devono essere considerate fuochi artificiali di scarto e come tali va ad esse attribito il Codice CER 16 04 02 previsto dal catasto europeo dei rifiuti , appunto , per i fuochi artificiali di scarto. Ha spiegato che il codice è costituito da un gruppo numerico di tre cifre : il 16 fa riferimento ai rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco , lo 04 riguarda gli esplosivi di scarto , lo 02

specifica che si tratta di fuochi artificiali di scarto .

Rileva dunque il Tribunale che la questione essenziale del presente procedimento attiene proprio alla possibilità di qualificare il materiale sequestrato come fuoco artificiale di scarto, con conseguente necessità di attribuzione del Codice CER 16 04 02.

Il CT della difesa, ing. Fabrizio Bezzo, nella sua relazione 5.10.2010 acquisita agli atti, e nella sua deposizione testimoniale ha sostenuto che il rifiuto prodotto dopo lo spettacolo pirotecnico risulta costituito da imballaggi in cartone che , sulla scorta delle molteplici analisi effettate da operatori del settore, amministrazioni comunali e aziende municipalizzate, è stato ritenuto privo di pericolosità e a cui pertanto potrebbe essere attribuito – addirittura - il Codice CER 15 01 06 (imballaggi misti).

Tuttavia, in relazione alla eventuale presenza di residui di sostanze pericolose nei cartoni contenenti la polvere pirica esplosa, in particolare metalli pesanti, ha ritenuto, in sostanza, prudenziale l'attribuzione del Codice CER 15 01 10*, relativo a imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; conformemente a parere pubblicato in merito su rivista specializzata del settore, "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa" n. 163 del giugno 2009, prodotto dalla difesa, il CT ha valutato non pertinente l'attribuzione di codice della "famiglia" 16 04, dedicata gli esplosivi di scarto, essendo esaurito il potenziale esplosivo del materiale utilizzato, già esploso.

Ritiene il Tribunale che il materiale sequestrato sia costituito, per

quanto interessa il reato contestato, da batterie di canne di cartone /giochi d'artificio, originariamente contenenti la polvere pirica, già tutti esplosi, come si evince dai verbali di constatazione sui luoghi e sulle cose, dal verbale di sequestro e dalle fotografie allegate , dalla testimonianza del teste Lagattolla, non essendovi per contro alcuna prova, né essendo stato effettuato alcun accertamento sulla eventuale presenza di qualche fuoco d'artificio non esploso.

Non appare allora pertinente il riferimento al Codice CER 16 04 02 relativo ai fuochi artificiali di scarto, quali ad esempio dovrebbero logicamente essere considerati fuochi d'artificio difettosi o errati , non correttamente utilizzabili o che si sono deteriorati per non adeguata conservazione, ad esempio perché inumiditi o bagnati o venuti a contatto con sostanze che ne possono alterare il corretto funzionamento.

Non sembra che i "fuochi d'artificio" sequestrati, o, per meglio dire, ciò che resta dopo l'utilizzo dei fuochi e cioè le batterie di canne di cartone già contenenti la polvere pirica, possano essere considerate materiale esplosivo di scarto, proprio perché non risulta che abbiano ancora capacità o potenziale esplosivo o quantomeno non risultano sufficienti elementi idonei a ritenere ciò e che pertanto fosse necessaria , nel caso di specie, l'attribuzione del Codice Cer 16 04 02 relativo ai fuochi artificiali di scarto.

Appare allora corretta l'attribuzione a tutto il materiale sequestrato del Codice CER 15 01 10*, relativo a imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

Gli imputati vanno pertanto assolti dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste.

Si dispone di conseguenza la revoca del sequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato.

Si indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

Ricciardi Egidio, Casotto Antonio, Stevanato Roberto e Levio Loris dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni 45.

Vicenza, 19.10.2012.

IL GIUDICE

DOTT. ELEONORA BABUDRI

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 03.12.12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rosa SORBELLO